

Codice DB1604

D.D. 14 giugno 2013, n. 248

PAR FSC 2007-2013 - DGR n. 37-4154 del 12 luglio 2012. Avvio Asse III "Riqualificazione territoriale" - Linea di azione 3.4: "Riqualificazione post manifatturiera" - Linea d'intervento b): "Fondo di reindustrializzazione". Approvazione nuova scheda tecnica e bando per la selezione delle proposte di investimento.

Premesso che

l'art. 119, comma 5, della Costituzione, nella sua nuova formulazione discendente dalle modifiche introdotte dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, dispone la destinazione di risorse aggiuntive da parte dello Stato a favore di Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni "per promuovere lo sviluppo, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti alla persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio";

il CIPE, con deliberazione n. 174 del 22 dicembre 2006, ha approvato il Quadro Strategico nazionale (QSN) per la politica di coesione 2007-2013, definendo gli indirizzi strategici per il raggiungimento degli obiettivi di competitività nell'ambito della politica regionale di sviluppo;

il CIPE, con deliberazione n. 166 del 21 dicembre 2007, di attuazione del Quadro Strategico nazionale 2007-2013, ha assegnato alle amministrazioni centrali e regionali le risorse per il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per l'intero periodo 2007/2013, definendo le nuove modalità di programmazione delle predette risorse e le relative procedure tecnico-amministrative e finanziarie necessarie. Tale Fondo è stato così ridenominato, in luogo di Fondo per le Aree Sottoutilizzate, ai sensi del decreto legislativo n. 88/2011, recante Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

la Giunta regionale, con deliberazione n. 19-9238 del 21 luglio 2008, ha approvato il Documento Unitario di Programmazione (DUP), che delinea lo scenario di riferimento degli obiettivi della politica regionale unitaria e indica gli elementi per la definizione del Programma Attuativo Regionale FSC 2007-2013;

la Giunta regionale, con deliberazione n. 10-9736 del 6 ottobre 2008, ha adottato il Programma Attuativo Regionale del FAS Piemonte 2007-2013 (PAR FAS, ora PAR FSC) per un valore complessivo di un miliardo di Euro, di cui Euro 889.255.000,00 a valere sul FSC ed Euro 110.745.000,00 di cofinanziamento regionale;

il CIPE, con successive deliberazioni n. 1 del 6 marzo 2009 (punto 2.10) e n. 1 del 11 gennaio 2011 ha modificato alcuni principi della predetta delibera n. 166/2007 e ha aggiornato la dotazione del FSC, rimodulando le risorse assegnate alla Regione Piemonte;

il CIPE nelle citate deliberazioni rende ammissibile a finanziamento nel PAR gli interventi e i progetti la cui spesa sia realizzata a partire dal 1° gennaio 2007;

la Giunta Regionale, con DGR n. 37-4154 del 12 luglio 2012, ha integrato e modificato il proprio Programma Regionale, ai sensi degli esiti del Comitato di Pilotaggio riunitosi il 18 aprile 2012 e della Delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012.

la legge regionale n. 5 del 4 maggio 2012 (Legge finanziaria per l'anno 2012) all'articolo 8 ha adottato il piano finanziario del PAR FSC (ex FAS) per il periodo di programmazione 2007-2013, ed ha autorizzato, l'istituzione nella UPB DB08021 di un fondo finanziato con risorse regionali ed uno con risorse statali vincolato al capitolo di entrata 23840, nonché il prelievo dai fondi citati delle somme occorrenti per istituire specifici capitoli di spesa.

Verificato che

con deliberazione n. 36-2237 assunta in data 22/6/2011, la Giunta regionale ha adottato - in applicazione dell'art. 6 della legge regionale 22/11/2004 n. 34 e s.m.i.- il Programma 2011/2015 per le attività produttive, strumento di attuazione delle Linee guida per la competitività';

nell'ambito dell'Asse 2 -Finanza, crescita dimensionale e credito- di tale Programma, risulta prevista la misura 2.4, finalizzata, a costituire un fondo di reindustrializzazione, destinato all'acquisto di asset patrimoniali di imprese che intendano, da un lato ridimensionare la propria capacità produttiva e dall'altro (grazie alle risorse derivanti dalla cessione degli immobili) specializzare il proprio portafoglio e concentrare le proprie attività in settori ritenuti più performanti. L'immobile acquisito al fondo viene rifunzionalizzato ed i proventi derivanti dalle cessioni degli immobili rifunzionalizzati sono destinati a ricostituire il fondo;

con deliberazione della Giunta Regionale n. 119 – 3021 del 18.11.2011 si è provveduto:

1) ad approvare i contenuti generali della misura 2.4 (Fondo di reindustrializzazione);
2) ad individuare quale soggetto attuatore della suddetta misura 2.4 “Fondo di reindustrializzazione” Finpiemonte Partecipazioni Spa (Società a prevalente capitale pubblico istituita con L.R. n. 17/2007);

3) a stabilire la dotazione finanziaria iniziale della misura 2.4. del Programma 2011/2015 per le attività produttive (l.r. 34/2004) pari ad € 4.925000,00;

con la determinazione n. 588/DB16 del 30.11.2011 sono state impegnate a favore di Finpiemonte Partecipazioni SpA per l'attuazione della suddetta misura le somme di € 4.925.000,00 a valere sul cap. 286691/2011 (imp. 4307) ed € 75.000,00 sul cap 114826/2011 (imp. 4310);

analoga misura è stata prevista nel Programma regionale PAR - FSC 2007-2013, come da ultimo modificato, nell'ambito dell'Asse 3 – Riqualficazione territoriale – linea d'azione 3.4 – riqualficazione post-manifatturiera - con la linea d'intervento b) Fondo di reindustrializzazione assegnando per l'attuazione della misura stessa Euro 8.000.000 a valere sul FSC.

Considerato che:

la D.G.R. 17 – 5508 del 11.03.2013 ha disposto la sospensione dell'attivazione delle linee d'intervento del PAR FSC non ancora adottate dalla Giunta regionale e la predisposizione di una direttiva interna che limita la trasformazione delle prenotazioni sui bilanci dal 2013 in impegni, al fine di garantire la coerenza con la riduzione delle risorse del fondo FSC;

con D.G.R n. 1 - 5549 del 25.03.2013 si è provveduto, in deroga alle disposizioni della deliberazione sopra citata n. 17 – 5508 del 11.03.2013:

1) a dare formale e sostanziale avvio alla suddetta Linea di azione 3.4: “Riqualficazione post manifatturiera” Asse 3 “Riqualficazione Territoriale”, Linea di intervento b): Fondo di reindustrializzazione, del PAR FSC 2007-2013 che sostituisce la scheda relativa ai contenuti generali di misura approvata con DGR n. 119-3020 del 18.11.2011;

2) a stabilire che la dotazione finanziaria complessiva della Mis.: “Fondo di reindustrializzazione” ammonta ad € 12.925.000,00 di cui:

a) € 8.000.000,00 cap. 199150/2013 “Fondo per l'attuazione del PAR FSC 2007-2013 (Del CIPE 166/2007)”,

b) € 4.925.000,00, assegnati alla Misura 2.4 Fondo di reindustrializzazione - L.R. 34/2004 Programma pluriennale di intervento per le attività produttive 2011/2015 - con la D.G.R. n. 119 – 3021 del 18.11.2011, e successivamente impegnati con determinazione del responsabile della direzione Attività Produttive n. 588 del 30.11.2011, individuando Finpiemonte Spa quale soggetto gestore del fondo in luogo di Finpiemonte Partecipazioni Spa;

3) a dare mandato, previo espletamento della valutazione ex ante, all'Organismo di Programmazione d'intesa con il responsabile della Linea d'azione, dell'avvio della fase di concertazione con i Ministeri competenti per la definizione e la sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro di cui in premessa, nonché di espletare l'istruttoria per la verifica di ammissibilità delle spese sostenute a decorrere dal 1.1.2007;

4) a prendere atto che il Responsabile pro-tempore della Direzione regionale Attività Produttive è il Responsabile della suddetta linea di intervento che provvederà a porre in essere gli strumenti attuativi della Linea d'azione, in particolare:

a) all'approvazione di apposita Scheda Tecnica di Misura che stabilisce le modalità e regole generali di utilizzo e intervento del Fondo, nonché i soggetti coinvolti e il loro ruolo all'interno dell'iter procedurale;

b) all'approvazione di apposito bando per la selezione dei progetti di investimento e delle proposte immobiliari oggetto di intervento del Fondo, che stabilisce i criteri e i requisiti per la selezione;

c) alla selezione, tramite procedura ad evidenza pubblica, del soggetto attuatore, incaricato di effettuare gli interventi di ripristino sui lotti selezionati e la successiva ricollocazione sul mercato;

d) allo svolgimento delle attività di verifica e monitoraggio sulle procedure di attuazione del Fondo e sui soggetti coinvolti;

5) ad individuare in Finpiemonte S.p.A il soggetto gestore del fondo;

la D.G.R. n. 1 - 5839 del 03.06.2013 ha provveduto a modificare i contenuti generali della suddetta linea di azione 3.4, approvata con D.G.R. n. 1 - 5549 del 25.03.2013, consentendo la possibilità di destinare i proventi derivanti dalla cessione dell'immobile, anche al risanamento e alla ristrutturazione di posizioni debitorie dell'impresa che ne impedirebbero una corretta espansione o un consolidamento sul territorio della stessa.

Atteso che

- il D.L. 35 del 08/04/2013 stabilisce all'art. 11 comma 7 che “per il finanziamento del piano di cui al comma precedente (trasporto pubblico locale), la Regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare, per l'anno 2013, le risorse ad essa assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera del CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011 (pubblicata nella G.U. n. 80 del 7/4/2011), nel limite massimo di 150 milioni di euro. La Regione Piemonte propone conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle risorse disponibili”;

- in riferimento alla norma di cui al capoverso precedente la Regione Piemonte con D.G.R. n. 16 - 5785 del 13.05.2013 ha aggiornato il valore del PAR FSC 2007-2013 in euro 713.956.430,00 di cui:

- Euro 567.636.430,00 a valere sul FSC al netto delle risorse del FSC di cui alla delibera CIPE n. del 8 marzo 2013 dovrà pertanto ridefinire la programmazione finanziaria del PAR FSC;

- Euro 80.000.000,00 a copertura del cofinanziamento regionale;

- Euro 66.320.000,00 con risorse di diversa fonte finanziaria;

- la dotazione iniziale della linea di azione 3.4 “Riqualficazione post manifatturiera” - Linea d'intervento b) Fondo di reindustrializzazione può essere stabilita in € 12.925.000,00 salvo l'eventuale riduzione sulla misura delle risorse FSC derivante dalla suddetta rimodulazione;

- di fare fronte alla spesa di € 12.925.000,00 per €4.925.000,00 con le risorse impegnate con determinazione n. 588 del 30.11.2011 demandando a successiva determinazione l'impegno della restante somma a valere sulle risorse FSC di cui al cap. 272168/2013 (ass. 100552) anche tenendo conto della rimodulazione finanziaria che verrà adottata.

Verificato che occorre far fronte ai costi per le attività funzionali di gestione dovuti a Finpiemonte Spa per l'attuazione della Linea di azione 3.4: “Riqualficazione post manifatturiera” Asse 3 “Riqualficazione Territoriale”, Linea di intervento b): Fondo di reindustrializzazione nel limite massimo pari ad € 75.000,00 - con le risorse impegnate sul cap. 114826/2011 (ass. n. 100094) (imp. 4310).

Preso atto che si rende pertanto necessario modificare, in attuazione della DGR 1 - 5549 del 25.03.2013, gli impegni n. 4307/2011 e 4310/2011 assunti con la determinazione n. 588/DB16 del 30.11.2011 riconoscendo quale nuovo beneficiario di detti impegni - in qualità di soggetto gestore del fondo - Finpiemonte SPA in luogo di Finpiemonte Partecipazioni SpA.

Ritenuto necessario approvare la scheda tecnica della predetta misura e il bando di selezione delle proposte di investimento, al fine di attivare il fondo di reindustrializzazione.

IL DIRETTORE

Visti:

l'art. 95 2° comma dello Statuto;

l'art. 17 della l.r. n. 23/2008;

la L.R. 22 novembre 2004 n. 34 "Interventi per lo sviluppo delle attività produttive";

la L.R. n. 8 del 07/05/2013 "Legge finanziaria",

la L.R. n. 9 del 07/05/2013 "Legge di bilancio";

la D.G.R. n. 36-2237 del 22 giugno 2011 "Programma pluriennale di intervento per le attività produttive (2011-2015) – art. 6, L.R.34/2004";

la determinazione n. 588 del 30.11.2011;

la DGR n. 37 - 4154 del 12 luglio 2012, che ha integrato e modificato il proprio Programma Regionale, ai sensi degli esiti del Comitato di Pilotaggio riunitosi il 18 aprile 2012 e della Delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012;

la D.G.R. n. 1 – 5549 del 25.03.2013 di avvio del PAR FSC 2007-2013 – DGR n. 37-4154 del 12.07.2012 - Asse III - "Riqualificazione territoriale" – Linea di azione 3.4.: "Riqualificazione post manifatturiera" – Linea d'intervento b): "Fondo di reindustrializzazione"

la D.G.R. n. 1 – 5839 del 03.06.2013 - PAR FSC 2007-2013 - Asse III - "Riqualificazione territoriale" – Linea di azione 3.4. - "Riqualificazione post manifatturiera" – Linea d'intervento b): "Fondo di reindustrializzazione. Modificazioni e integrazioni.

determina

Per quanto riportato in premessa:

1) di approvare la scheda tecnica e il bando di selezione delle proposte di investimento della Linea di azione 3.4: "Riqualificazione post manifatturiera" - Asse 3: "Riqualificazione Territoriale" - Linea di intervento b): "Fondo di reindustrializzazione", – nei testi allegati rispettivamente - allegato A) e allegato B) a far parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) di disporre che all'allegata scheda tecnica e al bando di selezione delle proposte di investimento sia data idonea pubblicità mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale, sul sito internet della Regione e sul sito internet della Società Finpiemonte S.p.A.;

3) di modificare, in attuazione della DGR 1–5549 del 25.03.2013, gli impegni n. 4307/2011 e 4310/2011 assunti con la determinazione n. 588/DB16 del 30.11.2011 riconoscendo quale nuovo beneficiario di detti impegni - in qualità di soggetto gestore del fondo - Finpiemonte SPA in luogo di Finpiemonte Partecipazioni SpA;

4) di stabilire che la dotazione finanziaria iniziale della Mis. "Fondo di reindustrializzazione" ammonta ad € 12.925.000,00 salvo l'eventuale riduzione sulla misura delle risorse FSC derivante dalla nuova programmazione che la Regione deve presentare ai sensi del comma 7 dell'art. 11 del DL 35/2013;

5) di fare fronte alla suddetta spesa della Mis. "Fondo di reindustrializzazione":

- per € 4.925.000,00 con le risorse impegnate con determinazione n. 588 del 30.11.2011 L.R. 34/2004 a valere sul Programma pluriennale di intervento per le attività produttive 2011/2015;
- demandando a successiva determinazione l'impegno della restante somma a valere sulle risorse FSC di cui al cap. 272168/2013 (ass. 100552) anche tenendo conto della rimodulazione finanziaria che verrà adottata ai sensi del comma 7 art. 11 del DL 35/2013;

6) di prendere atto dell'individuazione di Finpiemonte S.p.A quale soggetto gestore del fondo;

7) di fare fronte ai costi per le attività funzionali di gestione dovuti a Finpiemonte Spa per l'attuazione della Linea di azione 3.4: "Riqualificazione post manifatturiera" Asse 3

“Riqualificazione Territoriale”, Linea di intervento b): Fondo di reindustrializzazione nel limite massimo pari ad € 75.000,00 - con le risorse impegnate sul cap. 114826/2011 (ass. n. 100094) (imp. 4310);

8) di demandare al Responsabile della Direzione regionale Attività produttive l’adozione di ogni altra iniziativa ed ulteriori atti necessari all’attuazione della presente linea d’azione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n 22/2010.

Il Direttore
Giuseppe Benedetto

Allegato

Allegato A

PAR – FSC 2007-2013
Programma Attuativo Regionale
Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013

Linea 3
Linea di intervento 3.4b

PROGRAMMA 2011/2015
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Strumento di attuazione delle
Linee guida per la Competitività

Asse II – Finanza, crescita dimensionale e
credito
Misura 2.4

FONDO DI REINDUSTRIALIZZAZIONE

SCHEMA TECNICA
DI MISURA

Approvata con D.D. n. 248 del 14/6/2013

INDICE

- Art. 1 Oggetto e Finalità
- Art. 2 Procedura di gestione del Fondo
- Art. 3 Soggetto finanziatore e titolare del Fondo
- Art. 4 Soggetto Gestore
- Art. 5 Soggetto Attuatore
- Art. 6 Soggetti destinatari del Fondo
- Art.7 Condizioni di cessione
- Art. 8 Condizioni di intervento
- Art. 9 Condizioni di subentro dei nuovi acquirenti
- Art. 10 Verifiche, monitoraggi e controlli

Art. 1 Oggetto e Finalità

Il “Fondo per la reindustrializzazione” è stato istituito dal Programma 2011/2015 per le Attività Produttive, strumento di attuazione delle “Linee guida per la competitività”, adottato con D.G.R. N°36-2237 del 22/6/2011, in applicazione dell’art. 6 della legge regionale 22/11/2004 n. 34 e s.m.i. ed è individuato dalla Misura 2.4 all’interno dell’Asse II – Finanza, crescita dimensionale e credito.

Analoga misura è stata prevista nel Programma regionale PAR - FSC 2007-2013, come da ultimo modificato, nell’ambito dell’Asse 3 – Riqualificazione territoriale – linea d’azione 3.4 – riqualificazione post-manifatturiera - con la linea d’intervento b) Fondo di reindustrializzazione

La Giunta regionale, con deliberazione n 10-9736 del 6 ottobre 2008, ha adottato il Programma Attuativo Regionale del FAS Piemonte 2007-2013 (PAR FAS, ora PAR FSC) e con successiva DGR n. 37-4154 del 12 luglio 2012, ha integrato e modificato il proprio Programma Regionale, ai sensi degli esiti del Comitato di Pilotaggio riunitosi il 18 aprile 2012 e della Delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012.

La legge regionale n. 5 del 4 maggio 2012 (Legge finanziaria per l’anno 2012) all’articolo 8 ha adottato il piano finanziario del PAR FSC (ex FAS) per il periodo di programmazione 2007-2013

Con D.G.R n. 1 - 5549 del 25.03.2013 si è provveduto a dare formale e sostanziale avvio alla suddetta Linea di azione 3.4: “Riqualificazione post manifatturiera” Asse 3 “Riqualificazione Territoriale”, Linea di intervento b): Fondo di reindustrializzazione, del PAR FSC 2007-2013 che sostituisce la scheda relativa ai contenuti generali di misura approvata con DGR n. 119-3020 del 18.11.2011;

Con D.G.R. n. 1-5839 del 03.06.2013 si è provveduto a modificare i contenuti generali della suddetta linea di azione 3.4, approvata con D.G.R. n. 1 – 5549 del 25.03.2013, consentendo la possibilità di destinare i proventi derivanti dalla cessione dell’immobile, anche al risanamento e alla ristrutturazione di posizioni debitorie dell’impresa che ne impedirebbero una corretta espansione o un consolidamento sul territorio della stessa;

La presente Scheda di Misura è stata approvata con DD n. 248 del 14/06/2013 e prevede che l'ammissione al Fondo sia regolata attraverso apposito Bando di Selezione che individua e valorizza, in base a criteri qualificanti da un punto di vista industriale, di sviluppo territoriale e da un punto di vista immobiliare, i progetti di investimento ed i relativi siti che saranno oggetto di cessione al Fondo.

Con la medesima DD n. 248 del 14/06/2013 è stato approvato il Bando di Selezione delle proposte progettuali e modalità di gestione.

Il Fondo di reindustrializzazione ha la durata di 10 anni a partire dall'approvazione della presente Scheda di Misura ed è finalizzato al recupero (totale o parziale) di asset immobiliari di imprese produttrici di beni o servizi che intendano, da un lato, consolidare o ridimensionare la propria capacità produttiva e dall'altro (grazie alle risorse derivanti dalla cessione degli immobili) specializzare il proprio portafoglio e concentrare la propria attività in settori ritenuti più performanti attraverso la realizzazione di investimenti produttivi, eventualmente integrati da operazioni di ristrutturazione finanziaria ad essi funzionali.

Il Fondo prevede, altresì, la rifunzionalizzazione degli immobili acquisiti, al fine di consentire prevalentemente l'insediamento di nuove imprese e preferibilmente operanti in settori ad alto contenuto d'innovazione o nei servizi avanzati.

Il Fondo interviene, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, alle normali condizioni di mercato e pertanto non costituisce, in nessun caso, aiuto di stato.

Art.2 Procedura di gestione del Fondo

La Regione approva, con Determinazione Dirigenziale, un apposito Bando di selezione, atto a verificare la rispondenza dei progetti di investimento e delle proposte immobiliari con le finalità del Fondo.

Successivamente all'approvazione, la Regione affida, con apposita convenzione, la gestione del Bando al Soggetto Gestore di cui all'art. 4.

Le modalità e modulistica di accesso al Bando sono pubblicate sul sito della Regione Piemonte e sul sito del soggetto Gestore, e gli stessi provvedono a dare opportuna conoscenza e diffusione sul territorio con specifiche iniziative di comunicazione. Con le medesime modalità è comunicato l'esaurimento dei fondi e la sospensione della presentazione delle domande.

Il Bando, attuato nella modalità a sportello con criterio di priorità cronologica ed aperto fino ad esaurimento fondi, verifica l'ammissibilità delle proposte in base a requisiti minimi di fattibilità tecnica ed economica dell'investimento proposto, alle caratteristiche del soggetto richiedente, alle ricadute dell'investimento e ai requisiti dell'immobile proposto in cessione.

In particolare, ai fini della valutazione, il Bando deve prevedere la presentazione di un apposito dossier che contenga *tutti* gli elementi necessari per effettuare la valutazione di ammissibilità e le caratteristiche qualitative e di ricaduta attraverso specifici indicatori.

La determinazione del corrispettivo di cessione si basa sul valore massimo di partenza risultante da una perizia di stima, ed è proporzionato alla performance del progetto da un punto di vista di ricadute sul territorio.

La perizia di stima è redatta da un tecnico indipendente, individuato dal Soggetto Gestore, i cui oneri sono a carico dell'impresa richiedente

Tale perizia di stima deve, in particolare, certificare lo stato di dismissione degli immobili nella misura minima evidenziata dal Bando, evidenziare l'insussistenza di gravami, abusi edilizi, vizi e/o irregolarità insanabili sull'immobile, individuare e quantificare eventuali vizi o irregolarità sanabili, evidenziare l'insussistenza di problematiche ambientali che presuppongano una preventiva bonifica e, infine, quantificare il "valore commerciale" ed il "valore cauzionale" dell'immobile e le sue potenzialità di riutilizzo e rifunzionalizzazione. Detta perizia ha validità fino un periodo massimo di sei mesi dalla data di stesura.

I periti incaricati di effettuare le perizie sono esperti indipendenti, selezionati dal Soggetto Gestore mediante avviso pubblico.

Per i progetti che superano la valutazione di ricevibilità ed ammissibilità, il Bando prevede una valutazione di merito del progetto e una quantificazione del corrispettivo di cessione dell'immobile stabiliti in base ad indicatori di performance del progetto. In particolare, si dovranno tenere in considerazione: a) L'innovatività dell'investimento proposto e del settore di attività b) Le ricadute occupazionali dell'investimento c) La proporzione tra valore dell'investimento proposto e valore dell'immobile ceduto d) La proporzione tra fondi utilizzati per nuovi investimenti e per ristrutturazione della posizione finanziaria e) La ricaduta a livello locale dell'investimento.

Ai progetti selezionati, che garantiscono un coefficiente minimo di performance fissato dal Bando, il soggetto gestore assegna le risorse del Fondo, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.

Le aziende destinatarie del Fondo sottoscrivono, con la Regione Piemonte, un apposito contratto che contiene gli impegni e i vincoli relativi alla realizzazione del Piano di Investimenti nonché gli impegni e le condizioni di cessione dell'immobile al soggetto Attuatore di cui all'art.5.

Successivamente all'approvazione del Bando di selezione, la Regione individua, attraverso procedura ad evidenza pubblica, il Soggetto Attuatore di cui all'art.5, che si impegna a rilevare, rifunzionalizzare e reimmettere sul mercato le consistenze immobiliari selezionate dal Bando e oggetto dell'intervento del

Fondo, procedendo alla restituzione degli anticipi effettuati dal Fondo stesso alle condizioni di mercato e delle eventuali plusvalenze realizzate, entro la scadenza del Fondo e secondo quanto più precisamente stabilito in apposito contratto di servizio sottoscritto con la Regione Piemonte.

Per accedere alla procedura di selezione del soggetto attuatore, i soggetti richiedenti devono presentare una documentazione, unicamente nel formato previsto dalla procedura stessa, atta a verificare i requisiti di capacità tecnica, onorabilità, capacità finanziaria del soggetto per far fronte a tutti gli interventi di rifunzionalizzazione e a verificare, altresì, il suo interesse e impegno vincolante alla sottoscrizione del contratto di servizio, in caso di aggiudicazione.

A tal fine, la procedura prevede il rilascio, da parte dei soggetti richiedenti, di apposite garanzie a copertura dell'eventuale rinuncia alla sottoscrizione del contratto di servizio, in caso di aggiudicazione.

La procedura deve prevedere principi di selezione che garantiscano, per l'amministrazione regionale, il più elevato grado di affidabilità, cantierabilità, capacità di intervento e capacità di restituzione nell'esecuzione degli interventi e in tutte le successive fasi di realizzo sul mercato, ricostituzione del Fondo e riconoscimento delle eventuali plusvalenze da parte del soggetto selezionato.

A seguito della sottoscrizione del contratto di servizio, il soggetto Attuatore è tenuto a procedere, nelle modalità e nei tempi specificati nella procedura di selezione e nel contratto stesso, alla rilevazione degli immobili.

Ad avvenuta acquisizione degli immobili ed entro la scadenza del Fondo di cui all'art.1, il soggetto attuatore è tenuto a presentare alla Regione Piemonte uno specifico Piano di Intervento per ciascun immobile acquisito, a realizzarlo, e a comunicare eventuali modifiche al Piano prima dell'esecuzione delle stesse, con particolare riferimento a quelle comportanti variazioni alla destinazione d'uso degli immobili.

il Soggetto Attuatore provvede a informare preventivamente la Regione per ciò che concerne le cessioni degli immobili, comunicando l'identità del soggetto acquirente, le condizioni di cessione e qualunque altra informazione qualificante ai fini della alienazione degli immobili.

Ad avvenuta alienazione, e comunque entro la scadenza del Fondo qualora i beni non siano stati alienati, il soggetto Attuatore provvede, nei modi e nei tempi previsti dal contratto di servizio, alla ricostituzione del Fondo attraverso il versamento delle somme anticipate debitamente rivalutate al tasso di mercato ed al riconoscimento di eventuali plusvalenze derivanti dalle cessioni, nella misura stabilita dal contratto di servizio.

Durante tutto l'iter di operatività del Fondo, la Regione controlla e verifica, attraverso il Soggetto Gestore, la realizzazione degli investimenti da parte delle aziende cedenti, nelle modalità, tempi ed entità previste nei rispettivi contratti sottoscritti.

Durante tutto l'iter di operatività, la Regione controlla e verifica, direttamente, il rispetto da parte del soggetto Attuatore, degli impegni e dei vincoli contenuti nel contratto di servizio sottoscritto.

Art.3 Soggetto finanziatore

Soggetto finanziatore e titolare del Fondo è la Regione Piemonte.

La Regione approva, con Determinazione Dirigenziale, il Bando di selezione dei progetti e affida con apposito contratto la gestione del bando al soggetto gestore.

La Regione approva, con Determinazione Dirigenziale i contratti con i beneficiari selezionati attraverso il Bando e il funzionario incaricato procede alla loro sottoscrizione con le controparti.

La Regione approva, con Determinazione Dirigenziale, la procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del Soggetto Attuatore, e stipula con lo stesso il relativo contratto di servizio.

La Regione verifica e controlla, altresì, l'operato del soggetto gestore nell'applicazione delle procedure di selezione dei progetti e l'operato del soggetto Attuatore, nella realizzazione degli interventi di ripristino e rifunzionalizzazione dei lotti di cui al contratto di servizio sottoscritto.

In base al contratto di servizio sottoscritto con il soggetto attuatore, la regione partecipa a tutti gli utili e le plusvalenze realizzate, al netto del costo degli interventi di ripristino, da parte del soggetto attuatore nella fase di alienazione dei beni e percepisce una remunerazione alle condizioni di mercato per le somme anticipate al soggetto attuatore a valere sul Fondo.

La regione approva i Piani di intervento proposti dal soggetto attuatore per il ripristino dei lotti acquisiti e le loro eventuali variazioni in corso d'opera ed autorizza il soggetto attuatore alla successiva alienazione dei beni.

Permangono sempre, e in ogni caso, in capo alla Regione:

- tutti i poteri pubblicistici relativi alla decisione di ammissione al Fondo, ed ai successivi eventuali provvedimenti connessi;
- l'adozione degli atti su cui si basa l'operatività della Misura e, più in generale, l'intervento del Fondo (atti di definizione dei contenuti, atti di programmazione, ecc.), l'utilizzo, definizione, integrazione della dotazione finanziaria, le eventuali procedure legali correlate alla stipula dei contratti, fermo restando l'obbligo per il soggetto gestore ed il soggetto attuatore di assicurare la collaborazione ed il sostegno tecnico e operativo alle strutture regionali responsabili dello svolgimento di tali compiti ed adempimenti;
- le funzioni di vigilanza e controllo previste dall'articolo 11 della Convenzione Quadro corrente tra Regione Piemonte e Finpiemonte;
- le altre funzioni di controllo previste all'interno del procedimento.

Art. 4 Soggetto Gestore

Il soggetto incaricato, per conto della Regione, della gestione del processo di selezione dei progetti e delle proposte immobiliari oggetto di intervento del Fondo e della successiva fase di monitoraggio di cui all'art.2 è individuato nella società in house Finpiemonte S.p.A. - Sede legale: Galleria San Federico 54, 10121 Torino - mail: finanziamenti@finpiemonte.it - sito web <http://www.finpiemonte.it>

Tale soggetto, che è sottoposto, ove previsto, all'applicazione della Legge 241/90, ha il compito di condurre, gestire e governare tutte le fasi di selezione dei progetti, di verifica dell'ammissibilità, assegnazione dei coefficienti di valorizzazione, assegnazione delle risorse e predisposizione delle bozze di contratto, come previsto dall'apposito Bando di selezione approvato con Determinazione Dirigenziale.

Il soggetto Gestore si avvale, per l'espletamento delle attività di valutazione previste dal bando, di un apposito comitato formato da rappresentanti di Finpiemonte e della Regione Piemonte e, ove necessario, da esperti esterni indipendenti, selezionati con le modalità previste nell'atto di affidamento.

Il soggetto Gestore nomina, per ogni progetto, il perito incaricato alla predisposizione della perizia, selezionandolo mediante avviso pubblico e secondo requisiti di indipendenza.

Il soggetto gestore ha altresì il compito di monitorare la realizzazione degli investimenti da parte delle aziende beneficiarie di cui all'art.6, con particolare riferimento all'entità degli stessi, ai risultati attesi e alle ricadute, nonché al rispetto dei vincoli oggetto di assegnazione dei punteggi nell'ambito della valutazione di merito.

Le attività sopra elencate sono disciplinate in apposito contratto di affidamento, stipulato fra la Direzione regionale committente e Finpiemonte, che disciplina altresì le modalità di determinazione ed erogazione del compenso dovuto per tali attività.

In relazione all'applicazione della Legge 241/90, il responsabile del procedimento di valutazione delle domande ed il responsabile del procedimento di controllo di primo livello sono individuati presso il

soggetto Gestore ed appositamente indicati nel Bando di selezione con Determinazione Dirigenziale.

Art. 5 Soggetto Attuatore

Il soggetto incaricato dell'esecuzione degli interventi di rifunzionalizzazione e reindustrializzazione degli immobili oggetto di intervento del Fondo è selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica approvata dalla Regione Piemonte, come previsto all'art.2.

Il soggetto attuatore non può in alcun modo essere direttamente o indirettamente collegato ad alcuna delle imprese cedenti selezionate dal bando di selezione approvato dalla Regione o a centri di interesse economico ad esse collegabili, né ai professionisti incaricati dal soggetto Gestore per l'esecuzione delle perizie di stima sugli immobili oggetto di selezione.

Il Soggetto Attuatore deve imprescindibilmente possedere requisiti di onorabilità, solidità patrimoniale e finanziaria, esperienza e competenza tecnica atte a garantire il rispetto degli impegni assunti in sede di aggiudicazione e a seguito della sottoscrizione del contratto di servizio, con particolare riferimento alla capacità di ricollocazione degli immobili sul mercato e di restituzione delle somme a valere sul Fondo alle condizioni di mercato.

Il soggetto Attuatore non può cedere in alcun modo a terzi la titolarità della propria assegnazione né obblighi e impegni derivanti dal contratto di servizio sottoscritto.

Il soggetto attuatore può essere un soggetto a capitale interamente privato, misto pubblico-privato o interamente pubblico, costituito anche nelle forme di consorzio, cooperativa o associazione temporanea, con scadenza superiore a quella di scadenza del Fondo.

In caso di società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato, il soggetto attuatore opererà esclusivamente, per tutte le attività previste nel contratto, ed in particolar modo per quella riferita alla cessione a terzi degli immobili, a condizioni di mercato.

Il soggetto Attuatore non è coinvolto, né direttamente né indirettamente, nella procedura di selezione dei progetti operata dal soggetto Gestore, in esecuzione al Bando di selezione.

Art. 6 Soggetti destinatari del Fondo: imprese cedenti

Destinatari degli interventi sono le Piccole, Medie e Grandi imprese industriali o di servizi, operanti nei settori individuati dal bando di selezione, con sede operativa in Piemonte, proprietarie di immobili e fabbricati destinati alla produzione di beni o servizi, prevalentemente inattivi alla data di presentazione della domanda, che intendano perseguire, al contempo, obiettivi di recupero urbanistico, sociale, culturale dell'area dismessa, attraverso la loro alienazione, e la realizzazione di nuovi investimenti in Piemonte, volti a diversificare l'attività su settori maggiormente performanti e a mantenere o incrementare il livello occupazionale esistente.

Ai fini della selezione, i soggetti beneficiari devono possedere requisiti di competenza e capacità industriale, nonché di solidità finanziaria come specificati nel Bando di selezione.

Le imprese cedenti sono tenute al rispetto dei vincoli e degli impegni previsti dal contratto sottoscritto con la Regione Piemonte ed alle modalità in esso previste per la cessione dei beni e per l'incasso del corrispettivo.

Le imprese beneficiarie non possono cedere, in alcun momento, a terzi la titolarità del contratto sottoscritto e degli impegni in esso contenuti.

Le imprese beneficiarie sono tenute a destinare le risorse ottenute dall'intervento del Fondo unicamente per la realizzazione del Piano di investimenti approvato.

Le imprese beneficiarie non possono in alcun modo distogliere dall'uso originario, modificare, ridurre, deteriorare, demolire i beni immobili oggetto della cessione successivamente ai rilievi effettuati in sede di

perizia.

Le imprese beneficiarie non possono in alcun modo essere direttamente o indirettamente collegate al soggetto Attuatore, al soggetto Gestore, al perito incaricato all'esecuzione della perizia o a centri di interesse economico ad essi riconducibili.

Art.7 Condizioni di cessione dell'immobile

Il bando e la procedura di selezione delle proposte definiscono le condizioni di cessione del sito, porzione di sito o fabbricato industriale.

Il valore della cessione, ovvero il corrispettivo proposto all'impresa, è fissato attraverso i criteri esposti all'art.2, e garantiscono la commisurazione agli indici di ricaduta dell'investimento proposto dall'impresa sul territorio.

Il valore del corrispettivo è, sempre, uguale o inferiore al prezzo di mercato.

Il valore di cessione è sempre uguale o inferiore all'importo complessivo del Piano di investimenti approvato nella procedura di selezione e che l'impresa deve realizzare.

Ai fini della determinazione del corrispettivo si considerano unicamente, quale base di calcolo e applicazione dei coefficienti di merito, i valori contenuti in una perizia di stima redatta da un tecnico assegnato dal soggetto gestore e non è opponibile, da parte del richiedente, alcuna valutazione di stima di parte né in corso di procedimento, né successivamente alla sottoscrizione del contratto.

Il corrispettivo e le condizioni di cessione sono approvate nel contratto sottoscritto con la Regione Piemonte, che contiene esplicita accettazione, da parte dell'impresa, ad alienare il bene al soggetto attuatore indicato dalla Regione al corrispettivo pattuito.

Le aziende aggiudicatarie del Fondo non possono mutare le caratteristiche e le condizioni d'uso degli immobili oggetto di cessione successivamente ai rilievi effettuati in sede di perizia.

Sono ammissibili alla cessione unicamente gli immobili che non hanno beneficiato, nei 10 anni precedenti, di altri aiuti pubblici configurabili come aiuti di stato.

L'intervento del fondo non è ammissibile nel caso di immobili la cui valutazione si riveli, anche successivamente alla cessione stessa, errata o contraddistinta da vizi di forma e di sostanza né di immobili che presentino, anche successivamente alla cessione, abusi edilizi insanabili, pena la nullità del contratto.

Il corrispettivo derivante dalla cessione deve essere obbligatoriamente ed unicamente destinato alla realizzazione degli investimenti approvati nel contratto sottoscritto da parte della azienda cedente, nella misura stabilita dal contratto sottoscritto tra Regione e azienda cedente.

Art. 8 Condizioni di intervento sull'immobile

A seguito dell'aggiudicazione della procedura di selezione, il soggetto Attuatore è tenuto alla sottoscrizione del contratto di servizio ed al rispetto dei vincoli e degli impegni e in esso contenuti. In particolare, il contratto di servizio specifica le condizioni di intervento da parte del soggetto attuatore e non può in alcun modo derogare all'obbligo di acquisizione degli immobili selezionati ed inseriti nel Bando.

Le attività di rifunionalizzazione realizzate dal soggetto attuatore, ad eccezione di quelle di pulizia e messa in sicurezza degli immobili, devono essere chiaramente individuate e comunicate alla Regione prima della loro realizzazione, attraverso un apposito Piano di intervento per ciascun immobile oggetto di rifunionalizzazione.

Il soggetto attuatore deve comunicare eventuali modifiche sostanziali apportate agli interventi di rifunionalizzazione presentati alla Regione prima della loro esecuzione, con particolare riferimento a quelli

che comportano una variazione di destinazione d'uso degli immobili.

Il soggetto attuatore è tenuto ad alienare gli immobili oggetto di intervento esclusivamente a soggetti terzi che non abbiano alcun collegamento con se stesso, ed esclusivamente a prezzi di mercato, informando preventivamente la Regione Piemonte e corrispondendo, se prevista, quota parte delle plusvalenze realizzate nei modi e tempi stabili nel contratto di servizio sottoscritto

Il soggetto attuatore è liberato dai vincoli previsti dal contratto di servizio solo ed esclusivamente ad avvenuto termine del contratto stesso, non potendo in ogni caso derogare ai vincoli di restituzione delle somme al Fondo alle condizioni di mercato e di ricostituzione dello stesso, nonché di riconoscimento e pagamento alla Regione delle eventuali plusvalenze realizzate secondo le modalità previste dal contratto.

Il soggetto Attuatore può realizzare gli interventi di ripristino attraverso la propria organizzazione o affidando all'esterno l'esecuzione degli interventi stessi, unicamente a soggetti che rispettino i requisiti previsti per legge nell'ambito dell'assegnazione di appalti pubblici.

Art. 9 Condizioni di subentro dei nuovi acquirenti

I soggetti subentranti negli immobili a seguito degli interventi di ripristino sono prevalentemente imprese o, ove sia necessario e compatibile con le caratteristiche degli immobili e le ricadute socioeconomiche, altri soggetti privati. I soggetti acquirenti non possono in alcun modo essere direttamente o indirettamente collegati al soggetto attuatore e all'impresa precedentemente proprietaria dell'immobile. Nel caso di imprese, i soggetti sono preferibilmente operanti in settori ad alto contenuto d'innovazione o nei servizi avanzati. La Regione, direttamente o per il tramite di soggetti incaricati, può sostenere l'insediamento dei potenziali soggetti subentranti attraverso Misure di sostegno e incentivazione operative al momento del subentro, anche riferite all'acquisizione dell'immobile, non essendo il medesimo oggetto di aiuti pubblici.

Art. 10 (Verifiche, monitoraggi e controlli)

La Regione svolge, per il tramite del soggetto gestore, attività di verifica:

- degli impegni assunti dall'impresa cedente nell'ambito della proposta/dossier approvata, con particolare riferimento al contestuale impegno alla realizzazione di nuovi investimenti a fronte del corrispettivo ottenuto dalla cessione. Il soggetto gestore verifica inoltre che l'impresa rispetti gli indicatori di performance che hanno determinato l'assegnazione dei coefficienti e la determinazione del valore di cessione, che rispetti l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro, che rispetti il raggiungimento delle quote minime e dei tempi massimi di rendicontazione previsti dal contratto per procedere alla stipula dell'atto di cessione.

La Regione svolge direttamente attività di verifica:

- degli impegni assunti dal soggetto attuatore nell'ambito del contratto di servizio sottoscritto e dei Piani di reindustrializzazione presentati per ciascun immobile, con particolare riferimento all'obbligo di intervento per la rifunzionalizzazione del sito, nel rispetto dei tempi e dei costi previsti, nonché al rimborso alla Regione Piemonte delle somme anticipate remunerate al tasso vigente di mercato e al versamento di eventuali plusvalenze realizzate dalla cessione degli immobili, secondo quanto previsto dal contratto stesso.

ALLEGATO B

PAR – FSC 2007-2013
Programma Attuativo Regionale
Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013

Asse/Linea 3
Linea di intervento 3.4b

PROGRAMMA 2011/2015
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Strumento di attuazione delle
Linee guida per la Competitività

Asse II – Finanza, crescita dimensionale e credito
Misura 2.4

FONDO DI REINDUSTRIALIZZAZIONE

BANDO PER LA SELEZIONE DELLE PROPOSTE

Approvata con D.D. n. 248 del 14/6/2013

INDICE

Premessa.....	pag. 4
Finalità.....	pag. 4
Riferimenti normativi.....	pag. 5
Soggetti ammissibili.....	pag. 5
Interventi ammissibili.....	pag. 5
Spese ammissibili.....	pag. 6
Procedura di selezione.....	pag. 8
Obblighi dei beneficiari.....	pag. 13
Erogazione e rendicontazione.....	pag. 14
Monitoraggi, ispezioni e controlli.....	pag. 15
Cause di revoca dell'intervento.....	pag. 15
Trattamento dei dati personali.....	pag. 15

Responsabile del procedimento..... pag. 16

Informazioni..... Pag. 16

PREMESSA

Il "Fondo per la reindustrializzazione" è stato istituito dal Programma 2011/2015 per le Attività Produttive, strumento di attuazione delle "Linee guida per la competitività", adottato con D.G.R. N°36-2237 del 22/6/2011, in applicazione dell'art. 6 della legge regionale 22/11/2004 n. 34 e s.m.i. ed è individuato dalla Misura 2.4 all'interno dell'Asse II – Finanza, crescita dimensionale e credito.

Analoga misura è stata prevista nel Programma regionale PAR - FSC 2007-2013, come da ultimo modificato, nell'ambito dell'Asse 3 – Riqualficazione territoriale – linea d'azione 3.4 – riqualficazione post-manifatturiera - con la linea d'intervento b) Fondo di reindustrializzazione

La Giunta regionale, con deliberazione n 10-9736 del 6 ottobre 2008, ha adottato il Programma Attuativo Regionale del FAS Piemonte 2007-2013 (PAR FAS, ora PAR FSC) e con successiva DGR n. 37-4154 del 12 luglio 2012, ha integrato e modificato il proprio Programma Regionale, ai sensi degli esiti del Comitato di Pilotaggio riunitosi il 18 aprile 2012 e della Delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012.

La legge regionale n. 5 del 4 maggio 2012 (Legge finanziaria per l'anno 2012) all'articolo 8 ha adottato il piano finanziario del PAR FSC (ex FAS) per il periodo di programmazione 2007-2013

Con D.G.R n. 1 - 5549 del 25.03.2013 si è provveduto a dare formale e sostanziale avvio alla suddetta Linea di azione 3.4: "Riqualficazione post manifatturiera" Asse 3 "Riqualficazione Territoriale", Linea di intervento b): Fondo di reindustrializzazione, del PAR FSC 2007-2013 che sostituisce la scheda relativa ai contenuti generali di misura approvata con DGR n. 119-3020 del 18.11.2011;

Con D.G.R. n. 1-5839 del 03.06.2013 si è provveduto a modificare i contenuti generali della suddetta linea di azione 3.4, approvata con D.G.R. n. 1 – 5549 del 25.03.2013, consentendo la possibilità di destinare i proventi derivanti dalla cessione dell'immobile, anche al risanamento e alla ristrutturazione di posizioni debitorie dell'impresa che ne impedirebbero una corretta espansione o un consolidamento sul territorio della stessa;

La Scheda di Misura è stata approvata con DD 248 del 14/06/2013e prevede che l'ammissione al Fondo sia regolata attraverso apposito Bando di Selezione che individua e valorizza, in base a criteri qualificanti da un punto di vista industriale, di sviluppo territoriale e da un punto di vista immobiliare, i progetti di investimento ed i relativi siti che saranno oggetto di cessione al Fondo.

Con la medesima DD 248 del 14/06/2013 è stato approvato il presente Bando, come previsto dalla Scheda di Misura.

Il Fondo di reindustrializzazione è finalizzato al recupero (totale o parziale) di asset immobiliari di imprese produttive di beni o servizi che intendano – da un lato – diversificare la propria capacità produttiva e dall'altro (grazie alle risorse derivanti dalla cessione degli immobili) specializzare il proprio portafoglio e concentrare la propria attività in settori ritenuti più performanti. L'immobile acquisito tramite il Fondo viene rifunzionalizzato al fine di consentire l'insediamento prevalentemente di nuove imprese, preferibilmente operanti in settori ad alto contenuto d'innovazione o nei servizi avanzati.

Il fondo interviene sempre e comunque, rispetto a tutti i soggetti coinvolti, alle normali condizioni di mercato e pertanto non costituisce, in alcun caso, aiuto di stato.

FINALITA'

Il presente Bando ha la finalità di selezionare progetti di investimento, connessi alla cessione di altrettanti siti immobiliari, al fine di raggiungere congiuntamente gli obiettivi di:

– ampliamento, diversificazione, specializzazione, innovazione o, eventualmente, di ridimensionamento sostenibile della produzione a salvaguardia dell'occupazione, dell'attività dell'impresa cedente

- recupero e reindustrializzazione del sito dismesso, tramite cessione al Fondo

Le unità immobiliari individuate e su cui interviene il Fondo saranno oggetto di assegnazione ad un soggetto Attuatore che, previa sottoscrizione di apposito Contratto di servizio con la Regione Piemonte e previa acquisizione dell'immobile stesso, procede al ripristino, alla rifunionalizzazione e alla successiva collocazione sul mercato.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- ▲ Programma regionale PAR - FSC 2007-2013
- ▲ D.G.R n. 10-9736 del 6 ottobre 2008
- ▲ D.G.R. N°36-2237 del 22/6/2011, Programma 2011/2015 per le Attività Produttive
- ▲ D.G.R. n°119-3021 del 28/11/2011, Mis. 2.4 Asse II " Finanza, crescita dimensionale e credito"
- ▲ Legge Regionale n. 5 del 4 maggio 2012
- ▲ D.G.R n. 1 - 5549 del 25.03.2013
- ▲ D.G.R. n. 1-5839 del 03.06.2013
- ▲ D.D. 248 del 14/06/2013

SOGGETTI AMMISSIBILI

Possono presentare domanda le Piccole, Medie e Grandi imprese industriali o di servizi con sede operativa in Piemonte proprietarie di immobili e fabbricati non civili (industriali o di servizi) precedentemente adibiti ad attività produttiva di beni o servizi ed inattivi per almeno il 40% della loro dimensione totale alla data di presentazione della domanda, che intendano perseguire le finalità indicate all'art.1.

Le imprese devono appartenere ai settori di cui all'Allegato 1, ed essere attive da almeno due anni al momento della presentazione della pre-domanda, secondo le modalità previste al paragrafo "Procedure di selezione".

Sono escluse le Microimprese, ovvero le società il cui organico sia inferiore a 10 persone o il cui fatturato e il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro.

Per impresa si intende qualunque soggetto che svolga un'attività economica, esclusivamente sotto forma di società di capitali anche consortili. Sono esclusi i consorzi, le associazioni e le cooperative.

Sono ammissibili unicamente i soggetti:

- iscritti al registro imprese da almeno 24 mesi
- che sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- che non si trovano in una delle condizioni di "difficoltà" ai sensi degli "orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" pubblicati nella GUCE C 244 del 01/10/2004 e s.m.i.
- che soddisfino i requisiti finanziari minimi specificati al paragrafo "Procedure di selezione"
- che operano nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
- che non rientrano fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 Maggio 2007, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 160 del 12 Luglio 2007.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili progetti di reindustrializzazione e reinvestimento che prevedano, da parte dell'impresa richiedente, da un lato la realizzazione di investimenti finalizzati a mantenere o incrementare l'occupazione,

innovare i processi produttivi, avviare nuove produzioni, specializzare il proprio portafoglio e concentrare la propria attività in settori ritenuti più performanti e dall'altro la cessione al Fondo di un sito o porzione di sito precedentemente destinato alla produzione di beni o servizi e successivamente dismesso, ad un prezzo periziato inferiore o uguale a quello di mercato.

Sono finanziabili gli investimenti con un ammontare, in termini di spese ammissibili, uguale o superiore al corrispettivo ottenuto dalla cessione dell'immobile, e comunque non inferiori a €1.500.000.

Gli interventi sono esaminati in ordine cronologico di presentazione, e ammessi alla selezione in base ai requisiti di ricevibilità e ammissibilità sotto specificati.

Gli interventi sono, altresì, valutati in base alle loro ricadute socio-economiche, secondo i parametri stabiliti al paragrafo "Procedure di selezione" e, sulla base dei coefficienti previsti, sono determinati:

- il superamento del punteggio minimo di ammissibilità specificato al paragrafo "Procedure di selezione", necessario per l'approvazione del progetto;
- il corrispettivo di cessione offerto dal Fondo per il rilevamento dell'immobile, per i progetti ritenuti ammissibili

Gli interventi ammissibili devono rispettare i seguenti requisiti:

INVESTIMENTO DA REALIZZARE

- Riguardi una unità operativa dell'azienda cedente ubicata in Piemonte
- Abbia un importo complessivo, in termini di spese ammissibili, maggiore o uguale al corrispettivo di cessione proposto per l'immobile e comunque non inferiore a euro 1.500.000
- Sia realizzato in Piemonte, in area attigua a quella dismessa o in altra sede da individuare
- Comporti un incremento occupazionale o, tuttalpiù, un ridimensionamento organizzativo non superiore al 20% della forza lavoro complessiva distribuita su tutte le sedi presenti in Piemonte preventivamente concordati ed approvati dalle parti sociali
- Sia inquadrabile in una delle attività individuate all'allegato 1
- sia interamente realizzato entro la data di cessione dell'immobile, e comunque entro 24 mesi (salvo ulteriori proroghe concesse dalla Regione Piemonte)

UNITA' IMMOBILIARI OGGETTO DI CESSIONE

- classificate, agli effetti del Catasto dei Fabbricati, all'interno della Classe D1 o all'interno della classe A10 (solo se ubicato in area a destinazione industriale/produttiva)
- di piena proprietà dell'impresa proponente, la quale ne abbia anche il pieno possesso e diritto di utilizzo
- precedentemente destinate ad attività di produzione di beni o servizi e inattivo per almeno il 40% della sua dimensione totale, al momento della presentazione della proposta
- esenti da problematiche di carattere ambientale che ne rendano necessario un preventivo intervento di bonifica
- che non abbiano beneficiato di agevolazioni e incentivi pubblici, considerabili come aiuti di stato nei 7 anni precedenti alla presentazione della domanda
- che non presentino gravami, abusi edilizi, "vizi" e/o irregolarità insanabili
- non gravate da ipoteche, fermo amministrativo, sequestro o altra procedura che ne limiti la disponibilità da parte del cedente o la fruibilità da parte del Fondo e del soggetto attuatore
- il cui valore periziato di cessione sia minore o uguale alla valutazione di mercato, come determinato ai sensi del paragrafo "Procedure di selezione"

SPESE AMMISSIBILI

Spese ammissibili per l'investimento da realizzare:

Le spese ammissibili per l'investimento oggetto della proposta, così come definito al paragrafo precedente, sono:

- opere edili di ristrutturazione, ad esclusione di opere necessarie per la bonifica obbligatoria del sito
- macchinari, impianti, attrezzature
- hardware e software dedicati alla produzione
- ristrutturazione del debito aziendale (max 85% del totale investimento)
- altre spese da dettagliare (max 5% del totale, a titolo esemplificativo: consulenze tecniche, certificazioni, spese di promozione in Italia e all'estero, ecc)

Le spese oggetto di investimento devono essere interamente realizzate entro la data prevista per la cessione dell'immobile, e comunque entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto con la Regione Piemonte o diversa scadenza approvata dalla Regione Piemonte.

L'importo complessivo del progetto, in termini di spese ritenute ammissibili, deve essere maggiore o uguale al corrispettivo di cessione, e comunque non inferiore a euro 1.500.000.

Sono ammissibili solo le spese opportunamente documentate da titoli di spesa e interamente pagate, realizzate sotto forma di acquisto diretto o, nel caso della ristrutturazione del debito, opportunamente dimostrati con documentazione formale bancaria.

Sono ammissibili unicamente le spese riferite a beni presenti e utilizzati presso la sede oggetto del nuovo investimento e mantenuti presso di essa per almeno 3 anni dopo la conclusione dell'investimento.

I beni oggetto di investimento non possono essere ceduti a terzi e devono figurare all'attivo dell'impresa richiedente per almeno 5 anni dalla data di approvazione del progetto.

I beni possono essere nuovi di fabbrica o usati (in questo caso corredati da apposita perizia estimativa), acquistati a condizioni di mercato da soggetti terzi in alcun modo non partecipanti o partecipati o comunque direttamente o indirettamente collegati all'impresa richiedente

Spese ammissibili per la cessione:

Gli immobili proposti in cessione devono risultare inattivi, al momento della presentazione della domanda, per almeno il 40% della loro dimensione totale, e tale condizione viene verificata con perizia durante l'iter istruttorio di valutazione della domanda.

I beni che possono essere oggetto della cessione sono unicamente i fabbricati industriali o di servizi definiti come di seguito:

“Il solo bene immobile funzionale allo svolgimento dell’attività produttiva localizzato nell’area industriale comprendente capannoni, uffici, locali adibiti a servizi (magazzino, mensa, infermeria, portineria, casa del custode, quest’ultima nel limite di mq 100), i relativi impianti generali (di riscaldamento, condizionamento, idrico, elettrico, sanitario, metano, aria compressa, ecc.), strade e piazzali, tettoie, cabine elettriche, recinzioni, basamenti per macchinari e impianti, rete fognaria, pozzi, infrastrutture aziendali (allacciamenti stradali, ferroviari, idrici, elettrici, informatici, ai metanodotti, ecc.)”.

Sono, pertanto, esclusi i macchinari, impianti specifici e attrezzature ancorché presenti all’interno dei fabbricati oggetto dell’intervento e i relativi costi di sgombero e trasferimento.

Sono ammissibili alla cessione unicamente gli immobili che, alla data di stipula dell'atto, risultino già sgombri da ogni tipo di bene non ricompreso tra le voci ammissibili di cui sopra.

Il prezzo di cessione degli immobili è determinato in base al valore di una perizia di stima asseverata, riparametrato in funzione della performance conseguita dall'impresa su specifici indicatori di ricaduta del progetto di investimento. Le modalità di assegnazione degli indicatori sono descritte al paragrafo “Procedure di selezione”.

Tale valore è comunque sempre minore o uguale al valore dell'investimento proposto ed al valore di mercato.

Le perizia asseverata che individua il valore dell'immobile utilizza il metodo del “valore cauzionale”.

La perizia deve, altresì, determinare:

- la quota di immobile risultante inattiva, pari almeno al 40% della dimensione totale
- il valore commerciale del bene oggetto di cessione
- l’insussistenza di gravami, abusi edilizi, “vizi” e/o irregolarità insanabili
- la stima degli interventi necessari per l'immediata messa in sicurezza e rimozione di vizi e abusi sanabili

- gli eventuali oneri di eliminazione di abusi edilizi sanabili, vizi ed irregolarità sanabili, nonché di semplice messa in sicurezza e a norma dei fabbricati, laddove non realizzati dall'impresa cedente prima della cessione
- l'assenza di problematiche di carattere ambientale che ne rendano necessario un preventivo intervento di bonifica
- l'assenza di ipoteche, fermo amministrativo, sequestro o altra procedura che ne limiti la disponibilità da parte del cedente o la fruibilità da parte del Fondo e del soggetto attuatore
- le possibilità e le potenzialità di trasformazione e rifunzionalizzazione dell'immobile oggetto di cessione
- qualsiasi altro elemento determinante per la valorizzazione dell'immobile e per la finalizzazione della sua cessione

Detta perizia è asseverata e ha validità fino un periodo massimo di sei mesi dalla data di stesura, salvo diversa scadenza stabilita nel contratto sottoscritto tra regione e impresa cedente.

Il Fondo e, successivamente, il Soggetto attuatore non possono intervenire su fabbricati industriali che siano privi di tale valutazione e che presentino abusi edilizi insanabili: pertanto sono ritenute non ammissibili le proposte prive di perizia asseverata o la cui perizia evidenzia la presenza di abusi edilizi insanabili o per i quali, anche a seguito della cessione, si riveli la presenza di abusi edilizi insanabili, ancorché non evidenziati in perizia.

PROCEDURE DI SELEZIONE

La selezione delle proposte avviene attraverso presentazione a sportello e avvio di istruttoria secondo ordine cronologico. La valutazione di merito dei progetti, avviata per le sole proposte giudicate ricevibili ed ammissibili, è volta a verificare le ricadute dell'investimento proposto, considerandole qualificanti per l'ammissione al contratto di cessione e per la determinazione del corrispettivo offerto a fronte della cessione.

In particolare, la valutazione di merito prevede l'assegnazione al progetto di coefficienti compresi tra 0 a 1, proporzionali alle ricadute dell'investimento stesso e calcolati secondo i criteri esposti al punto f) del presente paragrafo, che determinano un punteggio complessivo del progetto. Sono ammissibili unicamente i progetti con punteggio pari o superiore a 0,6 ed il punteggio stesso determina una riduzione del corrispettivo offerto all'azienda cedente rispetto al valore periziato, proporzionale al risultato ottenuto.

Successivamente all'assegnazione del Fondo, la Regione procede alla negoziazione e alla stipula dei contratti con ciascuna impresa selezionata. Nel contratto vengono fissati impegni e obblighi dell'impresa relativamente all'investimento da realizzare, nonché gli impegni e le condizioni di cessione dell'immobile il cui trasferimento definitivo avverrà a completamento dell'investimento da parte dell'azienda.

Per l'esame delle proposte, l'assegnazione dei punteggi, la formazione delle graduatorie e la gestione di ogni altro aspetto relativo all'applicazione del Bando, è costituito, presso Finpiemonte, un apposito Comitato composto da rappresentanti della Regione Piemonte e di Finpiemonte, coadiuvato, ove necessario, da esperti esterni selezionati secondo le modalità previste nel contratto di affidamento al Soggetto Gestore.

L'iter di selezione si articola nelle seguenti fasi:

- a) presentazione della pre-domanda, contenenti gli elementi di massima del progetto
- b) prevalutazione e ammissione alla fase di candidatura
- c) assegnazione del perito alle imprese e completamento dei dossier di candidatura
- d) presentazione del dossier di candidatura corredato di perizia
- e) valutazione di ammissibilità
- f) assegnazione del punteggio e ammissione o esclusione del progetto
- g) definizione del corrispettivo di cessione in base al punteggio e assegnazione del Fondo
- h) negoziazione e stipula del contratto

a) Presentazione della pre-domanda, contenente gli elementi di massima del progetto

Le aziende interessate possono presentare domanda a partire dalle ore 9,00 del giorno 8 luglio 2013 e fino ad esaurimento risorse.

Per accedere alla selezione, l'impresa richiedente deve inviare una pre-domanda, contenente i dati di massima del progetto, redatta esclusivamente nel formato reso disponibile sul sito www.finpiemonte.it.

La domanda deve essere stampata, firmata in originale dal Legale Rappresentante e spedita con apposizione di una marca da bollo ogni 4 pagine, ex D.M. 20/08/92, tramite raccomandata A/R o corriere espresso, corredata da copia del documento di identità del legale rappresentante a:

Finpiemonte S.p.A.
Galleria San Federico, 54
10121 Torino

Non saranno giudicate ricevibili e di conseguenza verranno respinte senza possibilità di recupero le domande non sottoscritte in originale dal legale rappresentante e prive di copia del documento di identità.

b) Prevalutazione da parte del Comitato e ammissione alla candidatura

Entro 10 giorni dal ricevimento della pre-domanda, Finpiemonte valuta la pre-domanda e stabilisce se i requisiti di massima sono coerenti con le finalità dello strumento e, pertanto, se il progetto è ammesso alla fase di candidatura.

Finpiemonte valuterà, in particolare, l'ammissione alla fase di candidatura in base ai seguenti requisiti:

- Requisiti soggettivi del proponente
- Localizzazione dell'intervento
- Entità dell'intervento
- Requisiti di massima dell'investimento
- Requisiti di massima dell'immobile

Al termine della pre-istruttoria, se il progetto risulta ammissibile alla fase di candidatura, Finpiemonte informa l'azienda dell'esito positivo di preistruttoria, con apposita comunicazione.

Al termine della preistruttoria, se il progetto è ritenuto non ammissibile alla fase di candidatura Finpiemonte comunica, con apposito preavviso di rigetto motivato, l'esito negativo all'impresa. L'impresa può presentare, entro 10 giorni dalla ricezione di detta comunicazione, osservazioni e controdeduzioni.

In caso di accettazione delle osservazioni e controdeduzioni, l'impresa non perde l'ordine di priorità cronologica già acquisito in sede di presentazione della domanda.

c) Assegnazione del perito alle imprese e completamento dei dossier di candidatura

Contestualmente all'invio dell'esito positivo, Finpiemonte comunica all'impresa ammessa alla fase di candidatura il nominativo del perito assegnato per la predisposizione della perizia asseverata (i cui oneri sono a carico dell'impresa stessa), comunicando gli estremi del c/c su cui effettuare il versamento per la copertura degli oneri medesimi e la scadenza per l'accredito delle somme.

Finpiemonte approva l'intervento del perito solo ed esclusivamente ad avvenuto accredito delle somme dovute, entro la scadenza, da parte dell'impresa. Le imprese che non provvedono all'intero versamento entro la scadenza stabilita, sono automaticamente escluse dalla fase di candidatura.

Entro 15 giorni dall'avvenuto versamento, l'impresa è tenuta a contattare il perito assegnato e porlo nelle condizioni di effettuare la propria perizia di stima.

Ad avvenuta stesura delle perizia, Finpiemonte ne acquisisce copia e la invia all'impresa, allegando richiesta formale di completamento della documentazione con apposito Dossier di Candidatura e relativi allegati di cui al p.to e).

I periti incaricati di effettuare le perizie sono esperti indipendenti, selezionati dal Soggetto Gestore mediante avviso pubblico.

La perizia di stima deve evidenziare gli elementi qualificanti di cui al paragrafo "Spese ammissibili".

Detta perizia ha validità fino un periodo massimo di sei mesi dalla data di stesura, salvo diversa scadenza indicata nel contratto sottoscritto da Regione e impresa.

d) Presentazione del dossier di candidatura corredato di perizia

Entro i 15 giorni previsti per l'esecuzione della perizia, l'impresa deve, altresì, presentare il dossier di candidatura completo dei relativi allegati.

Le aziende che non presentano il dossier di candidatura completo entro la scadenza prevista sono automaticamente escluse dalla valutazione e non hanno diritto ad alcun risarcimento delle somme versate a copertura dei costi di perizia.

Il dossier di candidatura deve essere redatto unicamente nel formato standard reso disponibile sul sito di Finpiemonte www.finpiemonte.it.

Il dossier di candidatura deve obbligatoriamente contenere i seguenti dati, pena l'esclusione del progetto:

- Presentazione dell'azienda richiedente (management, dati dimensionali, storia)
- Descrizione esaustiva del progetto di investimento che l'azienda intende realizzare (finalità, business plan, prospettive, ricadute occupazionali, cantierabilità, copertura finanziaria)
- Dettaglio delle spese previste per la realizzazione del nuovo investimento
- Presentazione e descrizione dettagliata dell'area/sito/immobile che l'azienda intende cedere, indicante la storia, gli estremi catastali, la descrizione immobiliare, le condizioni di manutenzione, i titoli di disponibilità
- Planimetrie in scala del fabbricato o porzione di fabbricato proposto in cessione
- Indicazione chiara ed esaustiva di tutti i criteri di priorità previsti per l'assegnazione dei punteggi di merito, e sottoscrizione del relativo impegno al rispetto dei vincoli assunti
- Allegati obbligatori previsti dalla modulistica (visura camerale, bilanci, ecc)
- Perizia di cui al p.to precedente c)

e) Valutazione del comitato

Ricevibilità

Entro 10 giorni, Finpiemonte procede alla verifica di ricevibilità dei dossier, sollecitando l'impresa che non soddisfa i requisiti ad integrare la documentazione.

Le imprese che non integrano la documentazione entro la scadenza prevista sono automaticamente escluse dalla valutazione di ammissibilità, e non hanno diritto ad alcun risarcimento delle somme versate a copertura dei costi di perizia.

La valutazione di ricevibilità prevede la verifica di:

- Invio della domanda secondo le modalità previste dalla modulistica;
- Completezza della domanda e della documentazione obbligatoria da allegare.

Valutazione di ammissibilità e merito:

Entro i 30 giorni lavorativi successivi, Finpiemonte procede alla valutazione di ammissibilità e di merito della proposta.

La valutazione di ammissibilità e merito prevede l'esame dei seguenti requisiti:

- Fattibilità tecnico-economica dell'investimento
- Coerenza con le linee di intervento regionali
- Sostenibilità finanziaria
- Congruità dei costi
- Requisiti economico finanziari del soggetto richiedente
- Dimensioni e caratteristiche immobile

I progetti che non soddisfano i requisiti di ammissibilità non accedono alla fase di assegnazione dei punteggi e le imprese non hanno diritto ad alcun risarcimento delle somme versate a copertura dei costi di perizia.

Durante il procedimento di valutazione, Finpiemonte può richiedere all'impresa eventuali chiarimenti o integrazioni, come previsto dall'art. 7 della legge regionale n. 7/2005 e tali richieste interrompono i termini sopra indicati per il completamento dell'iter istruttorio.

Per i progetti che superano la fase di ricevibilità e ammissibilità, Finpiemonte procede ad assegnare un punteggio sulla base dei requisiti specificati al punto successivo.

f) Assegnazione dei punteggi di merito

Al progetto viene assegnato un coefficiente da 0 a 1 per ciascun indicatore, determinando un coefficiente medio complessivo tra tutti gli indicatori.

Sono ammessi al Fondo esclusivamente i progetti che hanno un coefficiente medio maggiore o uguale a 0,6

.

1) Grado di innovatività e strategicità per il territorio dell'investimento e del settore di investimento

All'indicatore vengono assegnati i seguenti coefficienti, in base al grado di innovatività dell'investimento e del settore proposti

<i>Grado innovatività</i>	<i>Coefficiente assegnato</i>
Sufficiente	Coefficiente 0,3
Discreto	Coefficiente 0,6
Buono	Coefficiente 0,8
Ottimo	Coefficiente 1

2) Ricadute occupazionali

All'indicatore vengono assegnati i seguenti coefficienti, in base all'incidenza della ricaduta occupazionale, così come concordata e approvata da specifico accordo con le rappresentanze sindacali e/o concertata tra le parti sociali ed opportunamente documentata.

<i>Ricaduta occupazionale</i>	<i>Punteggio assegnato</i>
Ridimensionamento fino al 20%	Coefficiente 0
Ridimensionamento inferiore al 10%	Coefficiente 0,3
Mantenimento	Coefficiente 0,6
Incremento occupazionale	Coefficiente 1

3) Proporzione tra valore dell'investimento proposto e valore di stima della perizia.

All'indicatore vengono assegnati i seguenti coefficienti, in base alla proporzione tra valore dell'investimento proposto, in termini di spese ritenute ammissibili, e valore di stima risultante da perizia:

<i>Rapporto tra valore proposto e valore stimato</i>	<i>Coefficiente assegnato</i>
105%-115%	Coefficiente 0,3
115%-130%	Coefficiente 0,6
130%-140%	Coefficiente 0,8
Sopra 140%	Coefficiente 1

4) Proporzione tra investimenti fissi e quota di ristrutturazione del debito all'interno del Piano di

investimenti.

L'indicatore valuta l'incidenza della quota di fondi utilizzati dall'impresa per la ristrutturazione di posizioni debitorie e quella destinata alla realizzazione di nuovi investimenti fissi, all'interno dell'importo complessivo di spesa (in ogni caso, la quota massima destinabile alla ristrutturazione del debito non può essere superiore al 85% dell'importo complessivo)

<i>Rapporto tra fondi destinati alla ristrutturazione del debito e importo complessivo degli investimenti</i>	<i>Coefficiente assegnato</i>
superiore al 50% (max 85%)	Coefficiente 0
30%<50%	Coefficiente 0,3
20%<30%	Coefficiente 0,8
inferiore al 20%	Coefficiente 1

5) Ricaduta dell'investimento in ambito locale

In base alla prossimità geografica delle ricadute dell'investimento e, conseguentemente, delle ricadute derivanti dalla riqualificazione. I limiti si intendono riferiti esclusivamente all'ambito regionale (non sono ammissibili investimenti fuori Regione).

<i>Prossimità geografica</i>	<i>Coefficiente assegnato</i>
Oltre 200 km	Coefficiente 0,2
Tra 100 e 200 km	Coefficiente 0,4
Tra 50 e 100 km	Coefficiente 0,8
Entro 50 km	Coefficiente 1

A seguito della valutazione, Finpiemonte procede alla determinazione del coefficiente medio .

ESEMPIO

<i>Nome progetto</i>	<i>Grado innovatività</i>	<i>Ricaduta occupazionale</i>	<i>Rapporto tra valore investimento e valore stimato</i>	<i>Rapporto ristr. Debito/ tot. investimento</i>	<i>Prossimità geografica ricadute</i>	<i>Coefficiente Medio</i>
Progetto X	0,8	1	0,8	0,8	0,4	0,76

Sono automaticamente ammessi al Fondo i progetti che soddisfano un coefficiente medio pari o superiore a 0,6.

Se il progetto non soddisfa il requisito minimo, Finpiemonte comunica la non ammissione al Fondo e l'azienda non ha diritto alla restituzione delle somme versate per la copertura dei costi di perizia.

g) Definizione del corrispettivo di cessione e assegnazione del Fondo

Contestualmente alla verifica del punteggio, il Comitato procede al calcolo del corrispettivo di cessione da proporre all'impresa e all'assegnazione del Fondo, in ordine cronologico di presentazione e fino a disponibilità.

Il corrispettivo di cessione ha un valore massimo di €4.000.000 ed è definito come valore risultante da

perizia, decurtato di un importo variabile, inversamente proporzionale al coefficiente di merito del progetto, secondo la seguente formula:

Importo decurtato = $(1 - \text{coefficiente}) \times 40\%$
Corrispettivo = Valore perizia - importo decurtato

Esempio:

Coefficiente: 0,76

Valore perizia: €2.000.000

Importo decurtato: $(1 - 0,76) \times 40\% = 9,6\%$ (pari a €192.000)

Corrispettivo offerto: €2.000.000 - €192.000 = €1.808.000

In caso di ammissione del progetto e di mancata assegnazione del Fondo per esaurimento delle risorse, Finpiemonte comunica l'ammissione senza fondi e procede alla restituzione delle somme versate al copertura dei costi di perizia.

h) Negoziazione e stipula dei contratti

A seguito dell'assegnazione del Fondo, per i progetti ammessi e finanziati fino all'esaurimento delle risorse, Finpiemonte comunica alle aziende l'esito di approvazione del progetto.

In seguito all'ammissione del Progetto, il beneficiario e la Regione sottoscrivono un contratto secondo lo schema-tipo che sarà predisposto da Finpiemonte, secondo le indicazioni del presente Bando e della Regione Piemonte.

Il particolare, il contratto contiene, anche sotto la forma di allegato, quanto segue, oltre a quanto infra previsto in tema di rendicontazione:

- Impegno dell'impresa alla realizzazione del piano di investimento, da allegare al contratto;
- Dettaglio impegni assunti relativamente agli indicatori di punteggio dichiarati (occupazione, settore, ecc)
- Termini per la realizzazione dell'investimento e fasi di realizzazione e rendicontazione
- Impegno della Regione al finanziamento dell'investimento
- Termini e modalità di trasferimento delle risorse da parte della Regione
- Garanzie reali o personali per il trasferimento delle risorse
- Modalità e tempi di trasferimento degli immobili e impegno a detto trasferimento;
- Determinazione del prezzo di acquisto dell'immobile sulla base della perizia di stima e degli indicatori di cui al presente Bando e accettazione di detto prezzo da parte dell'impresa.
- Modi di determinazione dell'acquirente dell'immobile e accettazione da parte dell'impresa
- Cause di inadempimento e risoluzione
- Tutti gli altri obblighi e impegni resi necessari dal presente Bando.

Le modalità di formalizzazione del contratto e dei successivi atti saranno determinate con successivi provvedimenti, che saranno resi noti alle imprese.

Entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione a beneficio, la Regione provvede ad approvare con Determinazione Dirigenziale la bozza di contratto ed i relativi allegati e ad inviarne copia all'impresa, per verificarne l'accettazione.

Entro 15 giorni dall'approvazione l'azienda si impegna a sottoscrivere il contratto.

In caso di rinuncia di uno o più beneficiari, il Fondo si intende svincolato al fine di procedere all'assegnazione alle successive domande, in ordine cronologico.

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

L'approvazione dell'intervento del Fondo genera per i beneficiari l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal Bando.

Il beneficiario è responsabile della corretta esecuzione delle attività autorizzate e della regolarità di tutti gli

atti di propria competenza ad esse connessi. E' altresì responsabile, come per le dichiarazioni rese in autocertificazione al momento della presentazione della domanda, di ogni altra dichiarazione resa nel corso di realizzazione delle attività oggetto dell'autorizzazione.

I seguenti obblighi hanno natura essenziale e pertanto la loro violazione comporta la revoca dell'intervento del Fondo:

- a) concludere il progetto e presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dal contratto, salvo diversa scadenza accordata dalla Regione Piemonte
- b) introdurre modifiche sostanziali al progetto di investimento dopo aver ricevuto l'approvazione di Finpiemonte;
- c) generare le ricadute occupazionali previste
- d) mantenere per almeno 3 anni dal completamento dell'investimento i livelli occupazionali stabiliti dal contratto.
- e) mantenere per almeno 5 anni dalla approvazione del progetto i beni oggetto di investimento all'attivo patrimoniale dell'impresa e presso la sede oggetto di investimento
- f) non cessare o trasferire al di fuori del territorio regionale l'attività oggetto di investimento per almeno 5 anni dopo la conclusione;
- g) consentire i controlli previsti dal contratto;
- h) fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate;
- i) non alienare o cedere a qualunque titolo i beni immobili oggetto della cessione prima della sottoscrizione dell'atto di cessione
- l) non distogliere dall'uso originario, modificare, ridurre, deteriorare, demolire i beni immobili oggetto della cessione successivamente all'effettuazione della perizia
- m) destinare i fondi ricevuti ad un utilizzo sostanzialmente diversi da quelli per cui l'intervento del Fondo è stato concesso.

EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE

Le modalità di rendicontazione degli investimenti ed erogazione delle somme sono regolate nel contratto che sarà sottoscritto tra l'azienda e la Regione, che contiene, in particolare, i seguenti vincoli/garanzie per l'erogazione/rendicontazione:

- impegno, da parte dell'impresa, a completare gli investimenti oggetto della proposta;
- individuazione del momento di trasferimento delle risorse, anche prima del completamento degli investimenti, a fronte del rilascio, da parte dell'impresa, di opportune garanzie, anche reali riferite all'immobile oggetto di cessione;
- impegno da parte dell'impresa a fornire i titoli di spesa e le relative dimostrazioni di pagamento per i beni acquisiti e opportuna documentazione bancaria per le operazioni di impiego dei fondi;
- impegno al raggiungimento dei vincoli di progetto approvati relativi alla ubicazione, alla ricaduta occupazionale, alle sue caratteristiche strategiche e di innovatività, nonché alla ponderazione tra quote di finanziamento destinate alla realizzazione di nuovi investimenti e alla ristrutturazione di posizioni debitorie con gli istituti bancari.

In particolare, affinché il progetto si possa considerare realizzato e rendicontato, l'impresa è tenuta a inviare a Finpiemonte:

- relazione tecnica e descrittiva dell'investimento realizzato
- copia dei titoli di spesa e dei relativi pagamenti
- copia del libro unico del lavoro, comprovante le ricadute occupazionali previste
- documentazione bancaria attestante l'avvenuto riassetto di posizione debitorie, contenente importi, condizioni bancarie concordate, scadenze ed eventuali garanzie
- eventuali autorizzazioni all'esercizio dell'attività (vigili del fuoco, autorità sanitarie, ecc) nel caso di interventi di ripristino immobiliare o di avvio di nuove attività
- eventuale altra documentazione richiesta da Finpiemonte

Successivamente alla verifica della rendicontazione inviata, che si conclude di norma entro 45 giorni dalla

ricezione, Finpiemonte invia alla Regione comunicazione di avvenuta conclusione del progetto da parte dell'impresa.

MONITORAGGI, ISPEZIONI E CONTROLLI

Durante lo svolgimento del progetto, l'azienda è tenuta ad informare Finpiemonte di qualsiasi evento che modifichi le condizioni di ammissibilità, i requisiti soggettivi e del progetto, entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento, indipendentemente dalle scadenze di monitoraggio o rendicontazione.

A seguito della comunicazione, Finpiemonte verifica il rispetto dei requisiti e vincoli previsti dal Bando e dal contratto sottoscritto, con particolare riferimento a quelli relativi alle ricadute del progetto, all'incremento occupazionale e alle caratteristiche dell'immobile.

Nel caso in cui la modifica non comporti la perdita dei requisiti, Finpiemonte ne approva i contenuti. Nel caso in cui la modifica comporti la perdita dei requisiti, Finpiemonte (avendo accertato la perdita dei requisiti attraverso apposita valutazione del Comitato), notifica alla Regione il sussistere delle condizioni di risoluzione, totale o parziale, del contratto. A seguito della risoluzione del contratto, stabilita dalla Direzione competente con apposito atto, Finpiemonte provvede alla revoca, totale o parziale, del corrispettivo pattuito e all'eventuale recupero delle somme.

Finpiemonte verifica il mantenimento dei requisiti e dei vincoli previsti dal contratto anche successivamente alla rendicontazione dell'investimento ed alla stipula dell'Atto di cessione, fino alla scadenza prevista dal contratto stesso.

Finpiemonte effettua verifiche e controlli (anche con sopralluoghi presso i beneficiari) sugli investimenti e sull'adempimento degli impegni previsti dal Contratto, allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti d'accesso al Contratto, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari, lo stato di attuazione dei programmi/progetti e delle spese oggetto dell'intervento finanziario regionale, il rispetto degli obblighi, dei vincoli e delle prescrizioni derivanti dalla normativa vigente, dalla scheda tecnica e dal Contratto.

CAUSE DI REVOCA DELL'INTERVENTO

Nel caso in cui, a seguito dei controlli e prima della cessione dell'immobile, si accerti che l'intervento del Fondo sia stato concesso in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, oppure senza che fossero detenuti i requisiti originariamente richiesti, si procederà alla revoca totale dell'intervento.

La revoca totale può essere disposta anche qualora il beneficiario subisca procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali o compia atti che possano diminuire la consistenza patrimoniale e/o economica o non rispetti gli obblighi assunti verso la Regione.

L'intervento del Fondo viene anche revocato se dovessero essere accertati gravi inadempimenti da parte del beneficiario rispetto agli obblighi di legge, con particolare riferimento al rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente.

In caso ne sussistano le condizioni, sia in fase di valutazione delle rendicontazioni, sia durante l'iter di realizzazione del progetto, Finpiemonte potrà proporre alla Regione la risoluzione del contratto con l'impresa beneficiaria.

L'intervento del Fondo si intende revocato qualora l'impresa beneficiaria distolga dall'uso originario, modifichi, riduca, deteriori, demolisca i beni immobili oggetto della cessione, in qualsiasi momento successivamente alla effettuazione della perizia.

La revoca dell'intervento comporta la risoluzione del contratto sottoscritto ai sensi del presente Bando.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Finpiemonte tratterà i dati personali forniti dai beneficiari esclusivamente per le finalità del bando e per scopi istituzionali, secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Il consenso al trattamento dei dati è presupposto indispensabile per la partecipazione al bando e per tutte le conseguenti attività.

Il responsabile del trattamento dei dati è:

- per la Regione Piemonte, il Direttore della Direzione regionale Attività Produttive
- per Finpiemonte, il Direttore Generale.

Se Regione Piemonte e Finpiemonte dovessero avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge. Per tali finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità stesse.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento di valutazione delle domande è il responsabile pro tempore del Settore Finanza Agevolata di Finpiemonte;

Il responsabile del procedimento di verifica delle rendicontazioni e degli altri controlli di primo livello previsti è il responsabile pro tempore del Settore Controlli di Primo Livello di Finpiemonte.

INFORMAZIONI E CONTATTI

Finpiemonte (*informazioni sui contenuti del bando e sullo stato di avanzamento della domanda*)

Numero di telefono: **011/57.17.777** – dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12.

Indirizzo e-mail: finanziamenti@finpiemonte.it

Allegato 1 – Settori ammissibili

ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI — ATECO 2007

Con riferimento alla Classificazione Ateco 2007 sono considerate ammissibili le attività appartenenti alle sezioni (con le seguenti limitazioni o esclusioni):

B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE (limitatamente ai codici: 6.10, 6.20, 7.21, 8.11, 8.12, 8.91, 8.93, 8.99, 9.10, 9.90)

C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

H-TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (limitatamente ai codici 52.21.4 e 52.29.2)

M- ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE (limitatamente ai codici 71.2, 72, 74.10.1, 74.10.2, 74.10.9)

N- NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE (limitatamente ai codici 82.2)